

Giocano a favore dell'opzione l'integrativa e la sanzione ridotta

Rw, ravvedersi conviene

Per il 2013 costa meno della disclosure

DI DUILIO LIBURDI
E VALERIO STROPPA

Per il 2013 il ravvedimento sul quadro RW costa meno della voluntary disclosure. Rispetto alla procedura di collaborazione volontaria, che consente di ridurre le sanzioni sul monitoraggio fiscale a un sesto del minimo, sia l'integrazione della dichiarazione entro 90 giorni (sanzione fissa di 258 euro), sia il ravvedimento ordinario (sanzione a un ottavo del minimo) sono più convenienti. Inoltre, da un punto di vista «psicologico», nella gran parte delle situazioni sarà meglio colloquiare con l'amministrazione finanziaria avendo già una situazione per il 2013 in linea con le nuove normative sul monitoraggio fiscale.

È questa (si veda anche altro articolo a pag. 38) l'impressione che si ricava alla luce della nuova formulazione del provvedimento in tema di collaborazione volontaria che, successivamente agli emendamenti approvati in commissione finanze alla camera, ha ricompreso anche il periodo di imposta 2013 nella sanatoria (si veda *ItaliaOggi* dell'8 ottobre scorso). Peraltro, nonostante questo intervento, rimangono molti i nodi della norma soprattutto in relazione all'assenza, se non in un caso, della possibilità di definizione forfetizzata. Oltre, naturalmente, alla difficoltà di sterilizzare la presunzione di reattività per gli investimenti in paesi black list.

L'anno 2013. Da un punto di vista operativo era molto diffuso il dubbio legato al comportamento da tenere in Unico 2014 nel momento in cui si intendesse, magari per la prima volta, procedere alla compilazione del quadro RW indicando i capitali esteri non dichiarati. Fino allo scorso 30 settembre era aperta la possibilità di sanare mediante il ravvedimento «lungo» il periodo di imposta 2012. Ora, anche alla luce degli ultimi interventi in tema

di disclosure, si pone il problema di come gestire (pure al di fuori della procedura di collaborazione volontaria) un eventuale intervento sul modello Unico 2014 nelle ipotesi in cui il quadro RW non sia stato compilato.

L'integrazione nei 90 giorni. La nuova disciplina del monitoraggio fiscale (dl n. 167/1990), come modificata dalla legge n. 97/2013, stabilisce la piena validità del quadro RW presentato nei 90 giorni successivi alla scadenza. In questo caso, il contribuente deve versare una sanzione in misura fissa di 258 euro. Pertanto, entro il 30 dicembre 2014 tale facoltà è esercitabile in relazione al periodo di imposta 2013: il modello sarà considerato correttamente e validamente presentato a prescindere dagli importi evidenziati nello stesso e dalla collocazione geografica degli investimenti.

Il ravvedimento operoso. È ovviamente consentito, salvo l'inizio di accessi, ispezioni o verifiche, il ravvedimento operoso regolato dalle disposizioni contenute nell'articolo 13 del dlgs. n. 472/1997. In questo caso, a differenza della presentazione della dichiarazione entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria del termine, rileva la collocazione geografica dell'investimento in quanto è dalla misura della sanzione editale che viene a calcolarsi la riduzione. Quindi:

- entro il prossimo 30 settembre 2015, sanare la mancata o erronea compilazione del quadro RW con riferimento agli stati o territori white list costa di fatto lo 0,375% degli importi non indicati, risultato che si raggiunge dividendo la sanzione minima del 3% per otto;
- in caso di detenzione dei patrimoni in stati o territori a fiscalità privilegiata, il ravvedimento costerà invece lo 0,75%, in quanto la san-

zione minima del 6% che va divisa, anche in questo caso, per otto.

La voluntary sul 2013. La ricomprensione del periodo di imposta 2013 nell'ambito della collaborazione volontaria sconta, ovviamente, le regole di base della procedura. La norma dispone, in merito alla riduzione delle sanzioni, che le stesse siano determinate alla metà del minimo con possibilità di definizione delle medesime nella misura di un terzo. È quindi facile desumere come le procedure ordinarie di sanatoria del quadro RW rimangano ancora più convenienti. Anche nelle ipotesi di investimenti situati in stati o territori che, pur black list, hanno stipulato convenzioni con l'Italia (e quindi scontano la sanzione del 3%, con la possibilità di definizione ad un terzo). Certamente, l'estensione della disclosure al periodo di imposta 2013 ha risposto alla esigenza di dover comprendere il predetto periodo nella sanatoria a causa del protrarsi dell'iter normativo risolvendo comunque l'incertezza sul cosa fare per il periodo di imposta 2013. Certo è, però, che molti dei nodi legati alla voluntary rimangono. Uno è l'assenza di un meccanismo che determini

le somme dovute, con riferimento alle imposte, attraverso criteri forfetari se non nell'ipotesi di patrimoni non superiori a 2 milioni di euro. Inoltre, ed è questo l'aspetto di maggiore spessore, dovrà essere compreso il ruolo che nell'ambito di questa procedura può essere rappresentato dall'articolo 12 del dl n. 78/2009, secondo il quale i capitali detenuti in paesi black list si presumono costituiti con redditi sottratti a tassazione (salvo prova contraria del contribuente).

—© Riproduzione riservata—

